

***Fatturazione elettronica per  
l'impresa  
apistica e per gli apicoltori non  
professionali***

*Roma, 9 aprile 2019 - Hotel Villa  
Eur*

# QUADRO NORMATIVO

Obbligo di fatturazione elettronica via SDI verso privati introdotto dal 1° gennaio 2019 dalla Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909 per:

- a) tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) intervenute tra soggetti con partita IVA, siano essi persone o imprese (rapporti Business to business B2B);
- b) Le operazioni tra soggetti con partita IVA verso soggetti privi di partita IVA (cosiddetti rapporti Business to consumer B2C).

# Cos'è la fattura elettronica?

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di **emissione, trasmissione e conservazione** delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il **nuovo formato** in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato **XML**. La fattura elettronica ha lo stesso valore legale della versione cartacea ma **si differenzia** dalla precedente versione in quanto va redatta utilizzando un PC, un Tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio.

# Differenze fondamentali tra la fattura cartacea e la FE

- ❖ Formato: nell'era delle FE è validamente emessa la fattura in file formato XML;
- ❖ Passaggio obbligatorio della fattura attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate: il Sistema di interscambio consegna la fattura elettronica al destinatario e comunica, con una "ricevuta di recapito" a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento. Solo a quel punto si completa l'iter della fattura elettronica e scatta di conseguenza «l'utilizzabilità» dell'importo Iva che è stato indicato nel documento.

# Un nuovo postino/certificatore: lo Sdi

1 GENNAIO  
2019



IMPRESA  
A



FATTURA  
ELETTRONICA



CONFERMA  
RICEZIONE



FATTURA  
ELETTRONICA



CONFERMA  
RICEZIONE



IMPRESA  
B

# Chi sono i destinatari del nuovo obbligo?

L'articolo 1, comma 909, della legge 205/2017 ha introdotto l'obbligo dal 1° gennaio 2019 di emettere FE per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra privati residenti.

L'obbligo vale sia per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti IVA (B2B) che nei confronti di consumatori privati (B2C)

## ...Tranne...

- ❖ Operatori in regime di vantaggio (commi 1 e 2, articolo 27, Decreto Legge n. 98/2011);
- ❖ Operatori in regime forfettario (commi 54-89, articolo 1, Legge n. 190/2014);
- ❖ Imprenditori agricoli in regime di esonero;
- ❖ Operatori sanitari.

Gli operatori di cui ai punti a) e b) possono comunque emettere la FE. Tutti possono ricevere in modo “ordinato” le FE.

# Operazioni con i non residenti

- ▶ Dall'obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, rimangono escluse **le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**. Per le suddette resta in vigore l'obbligo di trasmissione dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura o di ricezione della stessa => "Spesometro estero" (articolo 1, comma 3-bis, Decreto Legislativo n. 127/2015)
- ▶ **Tuttavia, il soggetto passivo italiano può emettere nei confronti dei non residenti la fattura elettronica, consegnando una copia della stessa, evitando così di includere tali fatture nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere. Non è possibile adottare tale meccanismo per le fatture ricevute dall'estero.**
- ▶ **L'obbligo di invio non è previsto nemmeno per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale.**

# Cosa serve per generare una FE?

## Possibili soluzioni per adempiere all'obbligo



- a) Servirsi di un software privato. In questo caso la *software house* dovrà rilasciare un codice univoco di sette cifre che dovrà essere comunicato ai fornitori e che servirà per ricevere la fattura;
- b) Servirsi del software gratuito dell'Agenzia delle Entrate, in questo caso sarà necessario registrarsi online al sito dell'AdE e ricevere le credenziali di accesso ad «Entratel/Fisconline» necessario per poter utilizzare il portale «Fatture e Corrispettivi» al link <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>



# Modalità di trasmissione del file XML

- ❖ Il file in formato XML può essere inviato al SdI con le seguenti modalità:
- ❖ A) **Servizi informatici messi a disposizione dall'ADE**
- ❖ B) **Servizio di posta elettronica certificata** (non necessariamente gestito direttamente dal cedente) Per il primo invio deve essere utilizzato l'indirizzo `sdi01@pec.fatturapa.it` Con la prima risposta lo SdI comunicherà l'indirizzo PEC definitivo.
- ❖ C) **Canale telematico (FTP o WEB SERVICE)** accreditato allo SDI. Il canale telematico può essere gestito direttamente dal cedente/prestatore o da terzi soggetti. A seguito dell'accreditamento viene rilasciato **un numero di 7 cifre** definito **CODICE DESTINATARIO**, che identifica univocamente il canale usato per la trasmissione della FE e che può essere usato anche per la ricezione delle FE di acquisto.

# Contenuto della fattura elettronica

Gli articoli  
21 e 21 bis  
del D.P.R.  
633/1972  
indicano il  
contenuto  
essenziale  
della  
fattura –  
Provvedime  
nto  
Direttoriale  
AdE 30  
aprile 2018

*«La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento».*

**ATTENZIONE! Ai requisiti previsti per legge si aggiunge l'inserimento del campo codice destinatario!!!**

# Indirizzo telematico-Ricezione delle FE

- ❖ Premesso che all'interno della fattura elettronica vi è un campo definito **“codice destinatario”** che deve essere sempre compilato, pena lo scarto della fattura da parte del SdI, il provvedimento dell'AdE del 30 aprile 2018 ha previsto una serie di casistiche e per ciascuna di esse le modalità di compilazione del campo:
  - ❖ **il cessionario/committente ha comunicato** al cedente/prestatore il **codice di 7 cifre** che identifica il canale telematico usato per la ricezione. In questo caso il cedente/prestatore compilerà il campo **“codice destinatario”** indicando un codice di 7 cifre che individua appunto il canale telematico, **mentre il campo “PEC destinatario” verrà lasciato vuoto.**
  - ❖ **il cessionario/committente ha comunicato** al cedente/prestatore quale **indirizzo telematico** di ricezione una **PEC**. In questo caso il cedente/prestatore compilerà il campo **“codice destinatario”** riportando una sequenza di sette zeri e compilerà il campo **“PEC destinatario”** inserendo l'indirizzo comunicato dal cessionario/committente



# Indirizzo telematico - Ricezione FE

- ❖ Se il **cessionario/committente non ha comunicato alcun indirizzo telematico**, il cedente/prestatore inserirà nel campo “codice destinatario” **una sequenza di sette zeri («000000»)**, lasciando vuoto il campo “PEC destinatario”. Il Sdl non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cessionario/committente e la metterà a disposizione di quest’ultimo nella sua area riservata del sito web dell’ADE. In questo caso il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente, per vie diverse dal Sdl e con qualunque mezzo, al cessionario committente, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell’AdE. Tale comunicazione può essere fatta in qualunque modo (sms, mail, fax o anche consegnandogli eventualmente una copia della fattura informatica o analogica della fattura). Tuttavia, potrebbe essere che il **cessionario/committente** abbia registrato il proprio indirizzo telematico (codice di 7 cifre o indirizzo PEC) nella propria area riservata dell’AdE. In questo caso anche se il cedente/prestatore non ha indicato alcun indirizzo telematico in fattura, il Sdl, leggendo in fattura la Partita IVA del cessionario/committente, recapiterà la fattura all’indirizzo preregistrato. L’indirizzo preregistrato in pratica ha la prevalenza su qualunque altro dato indicato in fattura negli appositi campi.



# Indirizzo telematico FE

- ❖ Se la **fattura viene emessa nei confronti di un consumatore finale (quindi non risulta compilato il campo «IdFiscaleIVA e sia stato compilato solo il campo «Codice Fiscale» del cessionario committente)** si compila il campo “codice destinatario” indicando una sequenza di sette zeri («0000000») e il cedente/prestatore **dovrà obbligatoriamente consegnare** al consumatore finale una copia della fattura stessa, comunicandogli che il SdI ha messo la fattura a sua disposizione nella sua area riservata dell’AdE.
- ❖ Se la **fattura viene emessa nei confronti** di un soggetto non tenuto all'emissione della FE (**forfettario, minimo, agricoltore esonerato**) e che non scelga in tal senso, il campo codice destinatario verrà compilato con una sequenza di sette zeri. Il SdI recapiterà al cessionario/committente nella sua area riservata dell’AdE la fatture. In questo caso il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente, per vie diverse dal SdI e con qualunque mezzo, al cessionario committente, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell’AdE. L’emittente ha comunque, anche in questo caso, la facoltà di consegnare al cliente copia analogica o informatica della fattura elettronica emessa.
- ❖ Se la **fattura viene emessa nei confronti di un soggetto non residente**, non stabilito in Italia, il campo codice destinatario verrà compilato con una sequenza di 7 X («XXXXXXX»).

# Controlli SdI

Il SdI sottopone tutte le fatture inviategli ad una serie di controlli formali e non contabili, circa 45, tipo:

- ❖ l'**esistenza** in anagrafe tributaria della **Partita IVA** del cedente/prestatore e della Partita IVA/codice fiscale del cessionario/committente
- ❖ la corretta indicazione degli **elementi obbligatori** della fattura previsti dagli **articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972**
- ❖ la **validità della firma digitale** del file (della fattura) se lo stesso è firmato (l'obbligatorietà della firma è prevista solo per la FE/PA e non anche per le altre ma si consiglia la firma per questioni di legate a possibili vertenze di recupero crediti)
- ❖ la data indicata in fattura, che non può essere successiva a quella di trasmissione
- ❖ Verifica che ci sia **coerenza** tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA
- ❖ la compilazione del campo **codice destinatario e, più in generale, dell'indirizzo telematico**

## Esiti Controlli Sdl: ricevuta di consegna

Al termine dei controlli il Sdl restituisce al cedente/prestatore, **entro 5 giorni**, attraverso lo stesso canale di invio della fattura, **una ricevuta**, in formato XML, che può essere di tre tipi:

a) **Ricevuta di avvenuta consegna.** Con tale ricevuta il Sdl avvisa il cedente/prestatore dell'avvenuta consegna della fattura al cessionario/committente e della correttezza del documento (il Sdl tenta la consegna del documento ogni 12 ore per giorni consecutivi). Il file della FE inviata, viene rinominato aggiungendo al nome attribuito dall'operatore, un numero attribuito dal Sistema. Un duplicato della fattura viene reso disponibile nell'area riservata dell'AdE sia per il cliente che per l'operatore.

**La fattura si considera emessa alla data indicata in fattura e da tale data l'imposta diviene esigibile.** Per il cessionario/committente la data di ricezione della FE è attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione.

**Per i soggetti esonerati, minimi e forfettari la data di ricezione coincide con quella di messa a disposizione.**





## Esiti Controlli Sdl: ricevuta di mancato recapito

**Notifica di Mancata Consegna**). Il mancato recapito può essere dovuto ad un problema di natura tecnica (casella di posta piena, canale telematico del destinatario non attivo) o dalla mancanza di un indirizzo telematico nemmeno preregistrato nell'area personale, del cessionario/committente, dell'ADE. In questo caso il **Sdl**, leggendo la Partita IVA o il Codice Fiscale del cessionario/committente indicato nella fattura, **metterà a disposizione** dello stesso il duplicato della **fattura** nella sua **area riservata dell'AdE**. Il cedente/prestatore dovrà avvisare il cessionario/committente che la fattura è a sua disposizione nella sua area riservata dell'AdE, con qualunque mezzo (anche consegnandogli una copia della fattura).

**Per il cedente/prestatore la fattura si considera emessa COMUNQUE ai fini IVA, con esigibilità della stessa a partire dalla data indicata in fattura.**

Per il cessionario/committente la data di ricezione della fattura decorre dalla data in **cui la fattura viene visualizzata nell'area riservata dell'ADE.**

Infatti nel momento in cui l'acquirente, accedendo alla propria area riservata, prende visione della fattura, il Sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta ricevuto dal destinatario.





## Esiti controlli SDI: ricevuta di scarto

**Se uno dei controlli previsti non va a buon fine, il SdI scarta la fattura segnalandola con una ricevuta all'operatore per il tramite del medesimo canale di invio utilizzato, con sintesi della motivazione**

**Lo scarto viene reso disponibile nell'area autenticata della piattaforma AdE**

**La fattura scartata si considera non emessa e deve quindi essere correttamente riprodotta**

# Adempimenti in caso di scarto:

## Soluzione 1

La fattura deve essere riemessa, entro 5 giorni dalla notifica dello scarto, con la stessa data e lo stesso numero di quella scartata (soluzione non sempre adottabile dai gestionali)

## Soluzione 2


Nell'impossibilità di adottare la soluzione 1, il cedente/prestatore può emettere una fattura con data e numero diversi da quella scartata, nel rispetto della consequenzialità numerica. Dalla nuova fattura deve comunque risultare un collegamento con la precedente fattura scartata dal SdI. La nuova fattura deve rientrare comunque nella liquidazione IVA di quella scartata

## Soluzione 3

Il cedente/prestatore può emettere una fattura con una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI (es., a fronte delle fatture n. 1 del 02/01/2019 e n. 50 dell'01/03/2019, uniche due fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data, potranno essere emesse la n.1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019, annotate nell'apposito sezionale)

## Cosa succede in caso di errori nella FE inviata?

**Può accadere che una volta trasmessa al SdI una fattura elettronica ci si renda conto di aver commesso qualche errore che NON comporta lo scarto del documento (inserimento di un importo più basso di quello concordato).**



In questo caso è obbligatorio emettere una nota di variazione di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 (in aumento o in diminuzione).

Il provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 specifica che le note di variazione dovranno essere emesse con le medesime regole tecniche previste per la fattura elettronica e dovranno essere trasmesse allo SDI

# Sanzioni

- ▶ Tuttavia il legislatore, vista la complessità dell'intero processo FE, prendendo atto che l'intero iter di creazione ed effettiva trasmissione della fattura al cessionario committente si possa concludere oltre le ore 24 è intervenuto con **D.L. 119/2018** stabilendo che **per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni** se la fattura viene emessa (ovvero inoltrata al sistema di interscambio) entro il termine di liquidazione dell'IVA periodica, prevedendo anche, per il medesimo periodo, una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili nel caso in cui la fattura **sia emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo**.
- ▶ Esempio: il contribuente mensile per un'operazione effettuata il 19 gennaio 2019 può emettere fattura entro il 15 febbraio 2019 senza sanzione, facendola concorrere nella liquidazione di gennaio

# Emissione FE immediata ante 1 luglio 2019

- ▶ La fattura (anche quella elettronica) è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.
- ▶ La fattura si considera **giuridicamente emessa** nel momento in cui viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il SdI

Art. 6  
DPR  
633/72

- co. 1 → cessione immobili (atto stipula)
- co. 1 → cessioni di beni mobili (consegna o spedizione)
- co. 3 → prestazioni di servizi (pagamento)
- co. 4 → effetto anticipatorio fatturazione o pagamento
- co. 6 → servizi generali internazionali (pagamento o ultimazione/maturazione)

## Emissione FE differita


### **Fattura differita:**

La disciplina della fatturazione differita non cambia con la FE: si emetterà anche su carta un DDT il giorno di effettuazione dell'operazione ed entro il 15 del mese successivo quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate

Questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere allo Sdi la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell'operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente, anche su carta.

## FE tra passaggi interni

**Emissione della FE nei passaggi interni tra attività separate (es.: da azienda agricola ad agriturismo)**



Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività IVA esercitate dal medesimo soggetto, quest'ultimo dovrà emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Il documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sia sul registro delle fatture emesse in relazione all'attività che cede, sia nel registro degli acquisti in relazione all'attività che acquista.



# Imposta di bollo su fatture elettroniche

**In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo quest'ultima va applicata alle fatture, ricevute, note ecc. di importo superiore ad euro 77,47 concernenti operazioni che non sconta l'IVA in quanto:**

- esenti ex articolo 10 D.P.R. n. 633/1972;
- non imponibili (salvo eccezioni);
- escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 oppure escluse dal campo IVA art. art 2, 3, 4, 5 e 7 D.P.R. n. 633/72

**In caso una fattura riporti sia importi con IVA che importi non assoggettati l'imposto di bollo si applica se questi ultimi risultano superiori a Euro 77,47**



# Imposta di bollo su fatture elettroniche

In presenza di fatture elettroniche per l'assolvimento dell'imposta in esame va fatto riferimento a quanto disposto dal citato D.M. 17/06/2014 modificato dal decreto del MEF del 28 dicembre 2018. In particolare, ai sensi dell'articolo 6:

- ❑ l'imposta di bollo va versata;
  - ❑ Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo;
  - ❑ L'AdE rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate;
  - ❑ tramite modello F24, oppure con addebito su conto corrente bancario o postale (funzione presente sulla propria area riservata);
- ❑ sulla fattura elettronica va apposta la dicitura **“assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17/06/2014”**.

## La fatturazione delle cooperative per conto dei soci

**L'art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di emissione della fattura da parte della cooperativa per conto dei produttori agricoli conferenti.**


La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop\_\_, 2/Cop\_\_, ecc). In tal caso, la società cooperativa); deve valorizzare i campi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente", inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il "Cessionario/committente".

Nel predisporre la fattura la cooperative può inserire il proprio codice destinatario o il proprio indirizzo PEC: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare all'agricoltore di aver emesso la fattura e trasmettergli il duplicato del file XML o copia in formato PDF ricordandogli che può consultare o scaricare la FE dalla propria area sul portale «Fatture e Corrispettivi»

**Attenzione!!!L'unico documento valido ai fini fiscali per chi opera nell'esercizio dell'impresa è il documento fattura in formato XML!!!**

# FE per l'apicoltore agricoltore esonerato

**L'agricoltore esonerato non è obbligato ad emettere elettronica, tale obbligo ricade sui propri acquirenti che dovranno emettere autofattura**



I cessionari degli agricoltori in esonero hanno l'obbligo di emettere per tali acquisti auto-fattura (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72) in formato elettronico, a meno che non siano tra i soggetti esclusi dall'obbligo di FE.

In tal caso, come avveniva nell'era del cartaceo, sarà cura del soggetto emittente trasmettere all'agricoltore in regime di esonero una copia analogica della fattura elettronica trasmessa.

# Contenuto dell'autofattura elettronica

**Emissione  
dell'autofattura  
inerente  
produttori  
agricoli ex  
articolo 34,  
comma 6,  
del Dpr  
633/72?**

Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/72, nel caso in cui l'operatore Iva acquista beni o servizi da un agricoltore esonerato deve emettere, per conto del cedente, la fattura seguendo le regole stabilite dall'articolo 21, comma 2, lettera n) che impongono di indicare se la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo.

Nello specifico, nel tracciato Xml il cessionario dovrà valorizzare il campo "TipoDocumento" con il codice "TD01 - Fattura" (e non "TD20 - Autofattura", codice valido esclusivamente per l'autofattura di cui all'articolo 6, comma 8, d.lgs. 471/97) e nel campo "SoggettoEmittente" occorrerà indicare il codice "CC" in quanto emessa dal cessionario per conto dell'agricoltore venditore.

**L'agricoltore esonerato non è obbligato ad emettere elettronica ma è destinatario dei files in formato elettronico**



- ❖ Lo Sdi recapita l'e-fattura all'agricoltore esonerato mettendola a disposizione nella sua area riservata di Fisconline (o Entratel); l'emittente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'agricoltore di aver emesso il documento di vendita;
- ❖ L'emittente deve però rilasciare all'agricoltore in regime di esonero una copia su carta (o inviarla per email) della fattura;
- ❖ La fattura elettronica verso questi soggetti deve avere nel campo «CodiceDestinatario» il codice convenzionale «0000000»;
- ❖ Possibilità di ricevere dallo Sdi il file in formato Xml dotandosi di una Pec o di un codice destinatario. In tal caso, tuttavia, sorge l'obbligo di conservare elettronicamente le e-fatture in formato Xml.

## Chiarimenti dell'AdE per chi supera il limite dei 7.000 euro



L'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

## FE per l'apicoltore hobbista

- ❖ La disciplina dell'apicoltore hobbista è rimessa alla legislazione regionale. In buona sostanza l'apicoltore amatoriale o hobbista si differenzia infatti da quello professionale per la quantità limitata di alveari sui quali lavora, in quanto produce per se e la propria famiglia, mentre, quello professionista vende il proprio prodotto sul mercato;
- ❖ Non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione in quanto soggetto privato e non possiede P.IVA;
- ❖ Non è soggetto a nessun obbligo di emissione di fatture elettroniche;
- ❖ Potrebbe ricevere Fatture Elettroniche in qualità di consumatore finale.

# FE per l'apicoltore hobbista

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in riferimento ai consumatori finali:

- ❖ Il consumatore finale non è obbligato a ricevere elettronicamente la Fattura Elettronica;
- ❖ Il consumatore finale non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC o il codice destinatario all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio;
- ❖ Per avere copia della fattura, il consumatore finale può richiederla all'esercente o al professionista che è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente;
- ❖ La copia cartacea al consumatore finale è perfettamente valida ai fini fiscali e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che a partire dal secondo semestre 2019 che sarà messo a disposizione dei privati consumatori un servizio di consultazione delle fatture elettroniche che consentirà di verificare la FE ricevute sin dal 1° gennaio 2019.

Per accedere a tale servizio il contribuente dovrà registrarsi al sito telematico dell'AdE al seguente link:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it>